



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA II[^] Economico Finanziaria
Ufficio di Ragioneria

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II[^] N. 85 DEL 24/11/2020

Reg. gen. N° 932 del 15/12/20

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2020.

Il Sottoscritto Dott. Francesco M. D'Amico, nella qualità di Responsabile dell'Area II[^] Economico\Finanziaria,

Premesso che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che a "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento,

definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2019 sono pari € 4.571,00 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 6.822,00 (art.67, comma 2, lett.a);

Preso atto che

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del

fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue “come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell’articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020”, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- sussistono ancora alcune criticità in assenza di indicazioni degli organi istituzionali ed in particolare: a) possibile estensione delle disposizioni introdotte anche per il personale dirigenziale e per il segretario comunale; b) se esiste una separazione dei limiti tra fondo e posizioni organizzative, ovvero se la riduzione o l’aumento del personale dipendente comporti una automatica riduzione per entrambi; c) se il calcolo della consistenza del personale debba avvenire pro quota ovvero come semisomma di ciascun anno di rilevazione;

Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici", precisando successivamente che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio" e che "pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";

Preso atto in merito agli incentivi tecnici che:

- La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017" esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal 01/01/2018, mentre per le gare approvate precedentemente i citati incentivi soggiacciono ai limiti di crescita del salario accessorio;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 25/07/2016 ha approvato il regolamento sulla distribuzione degli incentivi tecnici, previa contrattazione con le OO.SS.;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 27/04/2016 ha approvato il regolamento sugli incentivi per i progetti del condono edilizio avendo incrementato del 10% i diritti e gli oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sanatoria, prevedendo la normativa, una specifica destinazione a progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria. Secondo la Corte dei conti della Sicilia (parere del 14 febbraio 2020) tale incremento avendo un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa, le relative spese per incentivi al personale sono da escludere dal tetto del salario accessorio (art. 23 , comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Una volta applicato l'incremento e destinato la spesa ai progetti incentivanti al personale, anche le ulteriori risorse derivanti dal 50 % delle somme rimosse a titolo di conguaglio dell'oblazione (art. 32, comma 41, del

d. l. n. 269 del 2003), hanno un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa e come tali anche loro se incluse nei progetti incentivanti sono da escludere dai limiti del salario accessorio;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo dell'anno 2020 predisposta dal Responsabile dell'Area II^A Economico/Finanziaria allegata;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile allegato reso sulla sola costituzione del fondo 2020;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, così come integrata dalla relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria, con il relativo parere dell'Organo di revisione contabile;
3. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2020, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e le alte professionalità, del salario accessorio del Segretario comunale e degli straordinari, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2020 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;
4. di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati (Tabella del Fondo, relazione illustrativa e tecnico finanziaria della parte relativa alla costituzione del fondo) alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

6. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Area II^A Economico/Finanziaria

Dott. Francesco Marcello D'Amico



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2020
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2019.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione potesse incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità

- L'art. 13 del contratto individua in un'unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;
- Il successivo art.14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto:
 - a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

- Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento delle posizioni organizzative ancora in atto, possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
- In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
 - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000);
 - l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
 - nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
 - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la

retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato;

b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Il Comune ha definito i nuovi incarichi di posizione organizzativa a seguito del confronto con le parti sindacali, in riferimento al conferimento e revoca degli incarichi e i criteri di graduazione delle posizioni organizzative, nonché sono stati definiti nella contrattazione decentrata i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo contratto sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del contratto ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
 - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
 - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
 - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
 - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;
 - e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che gli enti abbiano già dedicato

risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa dovrà essere disciplinato, nei limiti delle citate risorse finanziarie, la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;

- Remunerazione servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:

- a) indennità di turno;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con la performance individuale e collettiva.

La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

Nella parte entrata delle risorse è stata inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. Negli enti con dirigenti le risorse fisse sono state depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio come gli enti privi di dirigenti. A tali risorse si aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b), c), e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2020 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, ed gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civici per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate).

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
- 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.;
- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;

- e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale N. 85 del 24/11/2020 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2020 in complessivi € 261.060,00 a tale importo si aggiungono € 2.797,00 provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 179.297,00

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi" :

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 179.297,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € 0,00
TOTALE	€ 179.297,00

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.**

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) -- a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi	€ 6.822,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) -- parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 4.571,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 4.024,00
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ 0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ 0,00
DECURTAZIONE FONDO PER ALLINEAMENTO AL 2016	€ -4.024,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ 0,00
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	€ 0,00
TOTALE	€ 11.393,00

E' stato inserito il valore di aumento (diminuzione) del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018, tenuto conto della media del personale presente rispetto al 31/12/2018, fermo restando che se il personale medio presente nell'anno 2020 dovesse essere inferiore a quello censito al 31/12/2018 si applica quest'ultimo senza ulteriore riduzione.

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle	€ 23.636,00
--	-------------

cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01 (spese compensate)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria	€ _____
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€ 956,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ _____
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ 1.000,00
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 56-QUATER, C.1, LETTC) ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€ _____
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€ _____
DECURTAZIONE FONDO PER ALLINEAMENTO AL 2016	€ -1.222,00
TOTALE	€ 24.370,00

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1. ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 2.797,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art 67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ _____
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE --(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi	€ 40.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ _____
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) -- non ordinariamente resi -- Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ 6.000,00
Incentivi tributari -- Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ 0,00
TOTALE	€ 48.797,00

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 190.690,00 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 179.297,00 + € 6.822,00 + 4.571,00;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 73.167,00 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 24.370,00 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 48.797,00;

b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 263.857,00, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 2.797,00) comportano risorse iscritte nel bilancio 2020 pari ad € 261.060,00.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione


In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la

quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2019 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 per l'anno 2019;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464.81);
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art. 6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 32.128,09
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 90.777,16
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	€ 0,00
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 0,00
TOTALE	€ 122.905,25



COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2020		
DESCRIZIONE	2018	2020
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.87 CCNL 22/09/2018)	179.297	179.297
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	-	6.822
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	3.916	4.571
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	1.609	4.024
Risorse rilevabili ai sensi dell'art.2, co.3, TUIPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)		
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)		
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	1.609	
AUMENTO-DIMINUIZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019		4.024
	183.213	190.690
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 440/1997, ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) (9)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) (10)(11)	23.636	23.636
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.D)	202	956
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018, ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett F) CCNL 2016-2018, ART. 54, CCNL 14/9/2000)	1.000	1.000
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.58-QUATER, C.1, LETT.C ed altri servizi) aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)		
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co.3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (1)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	458	1.222
Totale Risorse variabili soggette al limite	24.370	24.370
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo, ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		2.797
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67, C.3, lett E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonoma)	40.000	40.000
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (12)(13)		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC - (ART. 43, L. 440/1997, ART. 16, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (14)	6.000	6.000
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n. 145/2018 - ART.1 COMMA 1001		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (1)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	46.000	48.797
TOTALE RISORSE VARIABILE	70.370	73.167
TOTALE	253.583	263.857
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	207.583	215.060
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018	3.916	11.393
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	203.667	203.667
	Consistenza	Importo totale
Personale al 31/12/2018	86,00	
Personale al 20/04/2020	76,00	
Personale al 31/12/2020	73,00	
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	86,00	
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	2.368	203.667
Fondo pro capite al 31/12/2020	2.368	203.667

	2016	2020
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE	203.667,25 €	203.667,25 €
(a sommare) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO FINANZIATO DA BILANCIO	63.653,30 €	63.653,30 €
(a sommare) FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 01/04/1999	8.129,00 €	8.129,00 €
Straordinario elettorale con rimborso Stato, Regione - Risorse non soggette a limite	16.290,84 €	19.528,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	291.740,39 €	294.977,55 €
IMPORTI FUORI DAL LIMITE (STRAORD. ELETTORALE ALTRI ENTI)	16.290,84 €	19.528,00 €
TOTALE SALARIO ACCESSORIO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	275.449,55 €	275.449,55 €

IL COLLEGIO DEI REVISORI

MOTTA SANT'ANASTASIA

OGGETTO: Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate anno 2020

Il Collegio dei Revisori del Comune di Motta sant'Anastasia, nelle persone del Presidente Dott.ssa Laura Di Bella e dei componenti Dott.ssa Francesca Maria Cangemi e Dott. Antonio Mileti ;

Premesso :

che in data 24/11/2020 tramite pec ha ricevuto la richiesta di parere sulla determina del Responsabile dell'Area II^ n° 85 del 24/11/2020

Preso atto delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

- CCNL del 21/05/2018 articolo 67
- CCNL del 22.01.2004 articoli 31 e 32;

Visto :

l'art. 107 del D.lgs 267/2000 che stabilisce la competenza dirigenziale nella costituzione del Fondo delle Risorse decentrate;

Visto:

l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Visto:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
- **Preso atto che l'art. 67 del CCNL 21/05/2018 prevede che "Il Fondo risorse decentrate a partire dall'anno 2018 è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma " del CCNL del 22/01/2004**

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate del Comune di Motta Sant'Anastasia anno 2020.

Rilevato che dalla documentazione esaminata emerge:

RISORSE STABILI	2016	2017
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	175.852	175.852
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	20.655	20.655
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	7.842	7.842
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	0,00	0,00
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	0,00	0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	0	0
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	341	341
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15. C.1. lett. L), CCNL 1998-2001)	0,00	0,00
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15. C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	0,00	0,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4. C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	3.052	3.052
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	0,00	0,00
RIDUZIONE FONDO IN VIA PERMANENTE	28.446	28.446
TOTALE RISORSE STABILI	179.297,26	179.297,29

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	2016	2017
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	0,00	0,00
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996. ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	0,00	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	23.636,00	23.636,00
INTEGRAZIONE FONDO CCTAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	0,00	0,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		0,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	1000	734,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	0,00	0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	0,00	0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	266	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	24.370	24.370,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	2016	2017
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	0,00	0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	0,00	0,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	40.000,00	40.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	500,00	500,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	0,00	0,00
		0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	40.500	40.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	64.870	64.870

RISORSE STABILI	2018	2020
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 CCNL 22/05/2018)	179.297	179.297
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67 COMMA 2	0	6.822
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART. 67 COMMA 2 LETT.B)	3.916	4.571
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67 COMMA 2 Lett. C	1.609	4024
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2 co.3 TUIPI (art.67 comma 2 Lett D	0,00	0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67 COMMA 2 Lett E)	0	0
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE- (ART. 67 COMMA 2 LETTERE F)	0	0
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO- (ART. 67 COMMA 2 LETTERE G)	0,00	0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67 COMMA2 LETT. H)	0,00	0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.Q. E ALTE PROFESSIONALITA' - PARTE FISSA	0,00	0,00
DECURTAZIONE RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	1.609	4024
TOTALE RISORSE STABILI	183.212,51	190.690,26

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	2018	2020
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	0,00	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 c.3 Lett. C) CCNL 2016/2018	23.636,00	23.636,00
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67 C.32 LETT.D)	202,00	956,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 67 C.3 LETT. F) CCNL 2016/2018 ART.54 CCNL	1000	1.000,00
	0,00	0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	468,00	1.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	24.370,00	24.370,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	2018	2020
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART68 co.1 ultimo periodo art. 17	0,00	2797,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART67 c.3 lett. E) CCNL 2016-2018	0,00	0,00
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -(Corte dei Conti, Sezioni Autonomie)	40.000,00	40.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI)	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	6.000,00	6.000,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	0,00	0,00
		0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	46.000,00	48.797,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	70.370,00	73.167,00
TOTALE	253.583,00	263.857,00
TOTALE DEPURATO DALLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	207.583,00	215.060,00

IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL' ANNO 2016	207.583	215.060
---	----------------	----------------

CORTE DEI CONTI SEZIONI AUTONOMIE N° 19/SEZ.AUT/2018/QMIG	0	0
--	----------	----------

IMPORTI INSERITI IN DICHIARAIZIONE CONGIUNTA N°5 (ART.67 CO.2 LETT. A e B	3.916	11.393
--	--------------	---------------

Preso atto pertanto che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2020 per la parte stabile è pari a euro 190.690,26;

Tenuto conto che :

- il fondo 2020 non supera il limite statuito dal fondo risorse decentrate 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
 - che il Responsabile del Servizio attesta la compatibilità del provvedimento con le disposizioni legislative vigenti in tema di contenimento della spesa di personale;
 - che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio previsione 2020/2022 ;
 - che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 l'obbligazione si considererà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del FPV di parte corrente stanziata e non impegnate nell'esercizio 2020
- tutto ciò premesso e considerato, esaminati gli atti forniti, questo Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 per il personale dipendente del Comune di Motta Sant'Anastasia con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge.

Motta sant'Anastasia 04/12/2020

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Laura Di Bella

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi

Dott. Antonio Mileti


VISTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno con la seguente imputazione, nel Bilancio Pluriennale 2019/2021 - Competenza 2020

appositi capitali del Bilancio 2020 per il progetto 101 -

Miss.	_____	Progr.	_____	Tit.	_____	Liv.	_____	Cap.	_____	€	_____	Imp. n.	_____
Miss.	_____	Progr.	_____	Tit.	_____	Liv.	_____	Cap.	_____	€	_____	Imp. n.	_____
Miss.	_____	Progr.	_____	Tit.	_____	Liv.	_____	Cap.	_____	€	_____	Imp. n.	_____
Miss.	_____	Progr.	_____	Tit.	_____	Liv.	_____	Cap.	_____	€	_____	Imp. n.	_____
Miss.	_____	Progr.	_____	Tit.	_____	Liv.	_____	Cap.	_____	€	_____	Imp. n.	_____

Motta Sant'Anastasia, li 24/11/2020


Il Responsabile del Servizio Finanziario



La retroscritta determina è stata annotata in data odierna al N° 432 del 15/12/20 del registro delle determine dei capi settore e viene contestualmente trasmessa ai componenti Uffici, Tecnico, Ragioneria e Contratti per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta Sant'Anastasia, li 15/12/20


Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al N° _____ in data _____

Motta Sant'Anastasia, li _____


Il Messo Comunale



Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal _____ al _____, di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta Sant'Anastasia, li _____

Il Responsabile del Servizio Protocollo



E' copia conforme all'originale

Motta Sant'Anastasia, li _____

Il Segretario Comunale

